



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 23 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 4464/VET. del 07.11.2014- Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-
Distretto di Modica

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 4464/VET. del 07.11.2014 ore, 10,30, redatto dal Dirigente Medico Veterinario-Distretto di Modica, Dott. AURNIA Vincenzo, in riferimento al sopralluogo eseguito in data 06.11.2014, ore 12,45, congiuntamente a personale del Comando Carabinieri di Marina di Modica, App. S. CONVERTINO Ernesto ed App. BELLOBUONO Gianluca, come da verbale agli atti, in C/da Fargione, zona ASI, tenere di Modica, ove sono stati rinvenuti 4 cavalli, segnalati smarriti dal personale del Comando Carabinieri sopraccitato;

Atteso che durante il sopralluogo anzidetto è stato accertato che proprietario dei suddetti equidi risulta essere il Sig. **RIZZA Giorgio, nato a Ragusa il 10.09.1957** e residente a Pozzallo, in via Largo dei Vespi Siciliani n.° 36, che li detiene presso la propria Azienda, con allevamento equino, identificata con Cod. Az. IT005RG206, sita in C/da Petrarò, tenere di Ispica;

Atteso che il predetto Sig. RIZZA Giorgio, nella qualità di proprietario e detentore degli equidi, ha commesso due violazioni, accertate durante l'attività ispettiva in data 6.11.2014 e contestategli entrambe con il verbale *de quo*:

- 1) Violazione a quanto disposto dall'art.3, del Regolamento CE n.° 504/2008 "*per detenzione di n.° 3 equidi (il 4° capo è ancora un puledro) non in regola con gli obblighi di identificazione*", sanzionata dall'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n.° 29/2011, per cui è prevista una sanzione da €. 900,00 ad €. 4.500,00 per ogni capo non regolarmente identificato della specie equina;
- 2) Violazione a quanto disposto dal punto 22 del D.M. 26.09.2011, "*per introduzione in azienda di tre cavalli, senza il previsto documento di accompagnamento (Mod. IV)*", sanzionata dall'art. 3, comma 5 del D. Lgs. n.° 29/2011, per cui è prevista una sanzione da €. 300,00 ad €. 1.800,00 per ogni capo;

Considerato che per la violazione al punto 1 (violazione dell'art. 3 del Regolamento CE n.° 504/2008) nel verbale veniva indicata la somma di **€. 4.500,00 (€. 1.500,00 per 3 capi equini)**, pari ad un terzo del massimo in quanto più conveniente per il trasgressore, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo quale **sanzione applicata in misura ridotta**;

Considerato che per la violazione al punto 2 (violazione del punto 22 del D.M. 26.09.2011) nel verbale veniva indicata la somma di **€. 1.800,00 (€. 600,00 per 3 capi equini)**, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo da pagarsi entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **quale sanzione applicata in misura ridotta**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a mani del Sig. **RIZZA Giorgio**, meglio sopra generalizzato, nella qualità di proprietario dell'azienda Cod. Az. IT005RG206 in data 12.11.2014, che ha sottoscritto la relata di notifica, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica le somme meglio sopra specificate, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;



Accertato che i verbali sono stati emessi entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;
Rilevato che la responsabilità per le violazioni accertate è pertanto da ascrivere al Sig. **Rizza Giorgio**, nella qualità sopra descritta, che **NULLA** ha dichiarato sottoscrivendo il verbale di sopralluogo e che non ha inteso né effettuare i pagamenti delle sanzioni applicate in misura ridotta né ha inteso presentare scritti difensivi;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 225,00 (su €. 4.500,00) ed €. 90,00 (su €. 1.800,00), ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione, note a questo Ufficio Sanzioni.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il Regolamento CE n.° 504/2008.

VISTO il D.M. 26.09.2011

Visto il D. Lgs. n.° 29/2011

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. RIZZA Giorgio, in premessa generalizzato, il pagamento di €. 4.725,00 (art. 3 del Regolamento CE n.° 504/2008) e di €. 1.890,00 (punto 22 del D.M. 26.09.2011) della somma totale di **€. 6.300,00** (euro seimila trecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 6.615,00
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi € 6.681,00 (euro seimilaseicentoottantuno/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:



- al Sig. **RIZZA Giorgio**, nato a **Ragusa il 10.09.1957** e residente in **Pozzallo**, via **Largo dei Vespri Siciliani n.° 36** in qualità di proprietario dell'Azienda con allevamento di cavalli identificata con Codice Aziendale n° **IT005RG206**;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica – via Aldo Moro- 97015 Modica)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 24 FEB. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



